

sioni dell'ufficio, ed approvare la elezione dell'onorevole De Meis.

DE VINCENZI. L'ufficio ci propone di non approvare l'elezione dell'onorevole De Meis per questa ragione principale, che nel collegio si alterarono le liste.

Io convergo pienamente nei principii esposti dall'onorevole relatore, ed ammetto che per verun modo non possano gli uffizi elettorali alterare le liste; è ciò cosa di competenza di altre autorità; e dal momento che le liste elettorali sono passate in cosa giudicata, non vi è nessuna autorità che possa alterarle. Negli anni successivi si possono modificare, ma nei modi legali, e certamente il giudice competente non è mai l'ufficio dell'elezione.

Accettando per altro ampiamente questi principii, vorrei ricordarne all'onorevole relatore un altro, ossia che i Consigli elettorali hanno debito di far eseguire la legge, hanno debito di conformarvisi.

Io credo che in questa questione vi sia un po' di equivoco. Si confonde il diritto col fatto, il diritto col'esercizio del diritto. Io credo che una volta che un elettore è iscritto definitivamente nelle liste elettorali, di pieno diritto è elettore, ed ha facoltà di votare. Ma, signori, vi prego di fare una distinzione, che a me pare capitalissima, fra il diritto e l'attuazione del diritto.

Chiunque ha un diritto, bisogna che abbia il mezzo di attuarlo; e se non ha questo mezzo di attuarlo il diritto non può passare nel fatto, ossia il diritto è annullato per sè stesso per difetto di mezzo di attuazione.

Quindi io credo che quando si dice che gli uffizi elettorali hanno rifiutato agli elettori analfabeti di votare, non si esprima la realtà della cosa. Essi uffizi non hanno assunto verun potere, non han fatto alcun impedimento, essi hanno riconosciuto un fatto; un fatto che non era in loro facoltà di modificare. Non potevano certo fare che scrivessero quelli che non sapevano scrivere.

Che cosa prescrive l'articolo 81 della legge elettorale? Prescrive che ogni elettore, a meno che non sia un elettore iscritto nelle liste prima del 1860, a meno che questo elettore non sia impedito o da infermità di mano, o da infermità d'occhi, o da altra simile infermità, scriva egli stesso la sua scheda.

Ora io domando: coloro i quali erano analfabeti, e che erano stati iscritti nelle liste dopo il 1860, potevano essi mai esercitare questo diritto? Certo che no. Ora che cosa è egli mai un diritto che non può essere attuato? È un diritto nullo. Ora riconoscere che un diritto è nullo si chiamerà togliere dalle liste elettorali un individuo? Ma certo che no. Io credo che l'ufficio elettorale avrebbe agito contro la legge e contro il proprio dovere, se avesse ammesso a votare analfabeti iscritti dopo il 1860.

Quindi è che l'ufficio di Chieti non ha per verun

modo alterato le liste elettorali, ma ha solo riconosciuto un fatto che non era in sua facoltà di alterare.

Ora si dirà che la ricognizione di questo fatto sia un'alterazione delle liste elettorali? Si dirà che sia un arbitrio dell'ufficio? Si dirà che sia una cagione di nullità? Io avviso ben altrimenti. Quindi è che ricordando la distinzione tra il diritto ed il suo esercizio, e ponendo mente che questo esercizio non è stato impedito dall'ufficio elettorale, ma lo fu dalla necessità delle cose, dalla condizione di analfabeto, io dico che questo è un fatto che non può aver alcuna influenza nell'elezione attuale. Quindi è che io pregherei la Camera a voler votare per l'approvazione dell'elezione dell'onorevole Camillo De Meis.

SALARIS. Dopo che alcuni onorevoli deputati combatterono le conclusioni dell'ufficio VII, io sorgo a difenderle.

Le ragioni degli onorevoli Devincenzi, Pepoli e De Blasiis, secondo me, non possono indebolire quelle esposte dall'onorevole relatore dell'ufficio medesimo. L'onorevole Devincenzi ammetteva, e con esso anche gli altri due oppositori, la esattezza delle teorie enunciate dall'onorevole Castagnola. L'onorevole Devincenzi però diceva che gli iscritti avevano diritto a votare; ma con un'arguta distinzione tra il diritto e l'attuazione del medesimo, approvava l'operato dell'ufficio elettorale che li respinse dall'urna, e nel mentre accordava agli analfabeti iscritti il diritto di votare, negava ad essi in siffatta guisa l'attuazione di codesto diritto.

Mi permetta che io gli faccia osservare che sarebbe illusorio il diritto, ove si neghi il mezzo di esercitarlo.

Il mezzo non manca ed è quello che loro concede la legge.

Se, come pensa l'onorevole Devincenzi, l'analfabeta iscritto avesse il diritto di votare e non avesse il mezzo di esercitare codesto diritto, io dubiterei fortemente che la iscrizione nelle liste elettorali sia cosa seria. Se dunque l'onorevole Devincenzi riconosce il diritto di suffragio negli analfabeti iscritti, dovrà pur ammettere che vi sia modo di esercitarlo.

Ed infatti questo modo non manca; a questo modo provvede la legge, la quale non può occuparsi di cose illusorie.

La legge allorchè accorda agli analfabeti il diritto di suffragio, ammette che possa un elettore di loro confidenza scrivere la loro scheda. Ecco il modo provveduto dalla legge, modo facilissimo, e tale, che rende attuabile il diritto concesso agli analfabeti.

Chè se fosse vera la teoria dell'onorevole Devincenzi, che cioè gli analfabeti hanno il diritto di suffragio, ma non hanno mezzo di attuarlo, egli dovrebbe nell'applicazione di questo principio andar oltre, e senza distinzione escludere ancora gli analfabeti iscritti nella prima formazione delle liste elettorali; perocchè, e quelli iscritti allora, e questi iscritti di recente sono